



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 02/05/2022



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

TITOLO II – Disposizioni finali

Articolo 6 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza

Nell'ambito del Comune di Pescara è istituita la figura monocratica del “**Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza**” (di seguito denominato “Garante”) con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

2.1 Il Garante è scelto, sulla base delle domande pervenute in risposta ad avviso pubblico, tra persone di comprovata competenza ed esperienza nell'ambito delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche ed è nominato dal consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei componenti dalla seconda votazione, previa verifica dei requisiti richiesti e parere da parte della Commissione consiliare permanente per materia, con la partecipazione dell'Assessore delegato per materia.

Sono eleggibili alla funzione di Garante i cittadini in possesso dei diritti civili e politici, iscritti da almeno un anno nelle liste elettorali del Comune di Pescara, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi e pene detentive per contravvenzione o che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

L'incarico del Garante è incompatibile:

- con la carica di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale e di Amministratore Comunale, Provinciale e Regionale, con la carica di Parlamentare e con i ruoli istituzionali di Governo;
- con le cariche rivestite in enti, organizzazioni e associazioni operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria, in sindacati di rappresentanza, con le cariche ricoperte in partiti e movimenti politici.

È esclusa la nomina di coniugi, discendenti ed ascendenti dei soggetti incompatibili di cui ai due punti precedenti.

2.2 Il Garante resta in carica per 3 anni. L'incarico è rinnovabile per non più di una volta.

2.3 Il Garante, quando mantiene comportamenti non conformi alle leggi in vigore e ai regolamenti dell'ente o non adempia come dovuto al proprio dovere, può essere rimosso dall'incarico previa istruttoria e relazione del dirigente competente, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei componenti dalla seconda votazione in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dell'incarico.

Articolo 3 - Compiti del Garante

3.1 Il Garante è una figura indipendente che volge la propria attività in piena libertà

- **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Pescara;
- **Contribuisce** a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - **non discriminazione (art. 2):** tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - **migliore interesse del minore (art. 3):** in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6):** non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso, il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):** per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Pescara, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Pescara;
- **Promuove** la partecipazione e l'ascolto dei minori a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- **Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i minori che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime,

vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

- **Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);
- **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- **Può esprimere pareri non vincolanti** su altri atti a carattere generale che il Comune di Pescara emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
- **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto riguardanti i minorenni;
- **Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- **Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale;
- **Promuove** con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali, le Forze dell'Ordine, la Prefettura, l'Ufficio scolastico regionale, l'Ufficio scolastico provinciale, **protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.
- Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui casi dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento, nel rispetto del diritto alla Privacy, secondo le vigenti normative in materia.

3.2 L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come **luogo neutro di ascolto** dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza e **luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri** propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di **corresponsabilità** nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo **scambio sui significati e sulle diverse visioni** presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

3.3 Il Garante **convoca** almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo **azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti** tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

4.1 Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, le attività svolte di cui al precedente art. 3 e le iniziative assunte. Il Garante informa sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre, con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi.

4.2 Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

L'incarico ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo per essa previsti compensi, salvo eventuali rimborsi per spese straordinarie di spostamento con mezzi pubblici debitamente documentate esclusivamente nell'ambito di attività previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.

Il Garante, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, può partecipare a corsi e convegni inerenti la carica ricoperta. Al Garante sarà messo a disposizione uno spazio all'interno della struttura comunale, in prossimità al Servizio Sociale al fine di rendere più efficace e concreta la presa in carico di situazioni complesse di disagio.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge generale, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.